REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE II GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Daniela	ACANFORA	Presidente
Ida	CONTINO	Consigliere
Roberto	RIZZI	Consigliere
Maria Cristina	RAZZANO	Consigliere
Ilaria Annamaria	CHESTA	Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello iscritto al n. 59532 del Registro di Segreteria, promosso da

OMISSIS, nato a OMISSIS il OMISSIS (C.F. OMISSIS), rappresentato e difeso dall'avv. Mario Bacci (C.F.: BCCMRA70P18H501J; pec: mariobacci@ordineavvocatiroma.org) ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo in Roma alla Via Luigi Capuana n. 207

contro

INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (c.f. 80078750587), con sede in Roma alla via Ciro il Grande n. 21, in persona del rappresentante legale *pro-tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Lidia Carcavallo (codice

fiscale CRCLDI68C66F839U; p.e.c. avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it), Antonella Patteri (codice fiscale PTTNNL60E49D665K; p.e.c. avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it), Giuseppina Giannico (codice fiscale GNNGPP70B57D883T; p.e.c. avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it) Antonietta Coretti (cod. fisc. CRTNNT58D53L117B; pec avv.antonietta.coretti@postacert.inps.gov.it) e Sergio Preden (codice fiscale PRDSRG72L16H501O; p.e.c. avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it) presso gli stessi elettivamente domiciliato in Roma, alla via Cesare Beccaria, 29, negli uffici dell'Avvocatura centrale dell'Istituto

per l'annullamento e/o la riforma

della sentenza n. 363 del 13 ottobre 2020 della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Puglia.

Uditi, nella pubblica udienza del giorno 21 gennaio 2025, con l'assistenza della dott.ssa Alessandra Carcani, la relatrice cons. Ilaria Annamaria Chesta l'avv. Bacci per l'appellante e l'avv. Lidia Carcavallo, per l'INPS.

Esaminati l'atto di appello, le memorie, gli altri atti e documenti del fascicolo di causa.

Ritenuto in

FATTO

1.Con sentenza impugnata la Sezione giurisdizionale per la regione Puglia ha respinto il ricorso proposto dal signor

OMISSIS, *ex* appartenente all'Arma dei Carabinieri, titolare di pensione, a decorrere dal 7 maggio 2018, liquidata con il sistema di calcolo misto, in ragione dell'anzianità, al 31 dicembre 1995 (pari a 14 anni, 2 mesi e 5 giorni), al fine di vedersi ricalcolare la pensione in godimento, in applicazione dell'art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973.

2. Con atto notificato in data 12 novembre 2021 e depositato in data 10 dicembre 2021 il signor OMISSIS ha impugnato la menzionata decisione della Sezione Puglia, deducendo "*Violazione e\o falsa applicazione dell'art. 54, co. 1 e 2 del D.P.R. n. 1092 del 1973. Difetto di motivazione*".

L'appellante ha invocato la riforma della sentenza di primo grado chiedendo l'applicazione del principio affermato dalle SS.RR. di questa Corte, con sentenza n. 12/2021, le quali hanno deciso il punto controverso ritenendo di estendere il riferito coefficiente del 2,445% anche al personale c.d. "*under 15*". In proposito, l'appellante ha rilevato che nella parte motiva della pronuncia dell'organo di nomofilachia è stato statuito che "*la quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema misto, ai sensi dell'art. 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con un'anzianità superiore a 20 anni e che al 31 dicembre 1995 vantava un'anzianità inferiore a 15 anni, va calcolata tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati alla predetta data, con applicazione dell'aliquota del 2,44% per ogni anno utile*".

Ha inoltre chiesto di respingere tutte le eccezioni formulate dall'amministrazione afferenti l'improcedibilità della domanda, sul presupposto che l'applicazione della diversa aliquota di rendimento da queste fissata costituirebbe una domanda nuova, sprovvista della pregiudiziale amministrativa prevista dall'art.153 comma 1° lett. b) c.g.c.. Ha richiamato, sul punto, ampia giurisprudenza, favorevole alla tesi prospettata.

Ha chiesto, in conclusione, di accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 54, comma 1, del d.P.R. n. 1092/73, al ricalcolo, riliquidazione e pagamento del trattamento pensionistico erogato, con applicazione alla parte retributiva della pensione dell'aliquota annuale del 2,445% per le anzianità di servizio utili maturate alla data del 31 dicembre 1995, con ogni conseguenza di legge.

3. Con comparsa in data 13 dicembre 2024 si è costituito in giudizio l'INPS chiedendo il rigetto del gravame.

Ha rilevato che la sentenza di prime cure rispecchia i principi della sentenza n. 12/2021/QM delle SS.RR. avendo respinto la domanda di applicazione dell'aliquota unitaria del 44% in favore di un *ex* militare pacificamente collocato in quiescenza con meno di 15 anni di anzianità.

Stante l'intervento, *medio tempore*, della richiamata sentenza n. 12/2021/QM, successiva a quella qui gravata, l'Istituto si è, comunque, rimesso alle valutazioni della Sezione in relazione all'avverso appello. Infine, in punto spese di lite, nel caso di

accoglimento parziale dell'appello, ha richiamato l'ampio e consolidato orientamento giurisprudenziale favorevole alle ragioni della compensazione, cui ha aggiunto, nel presente giudizio, l'accoglimento solo parziale della domanda, nonché il diverso esito della lite in prime e seconde cure.

All'udienza pubblica l'avv. Mario Bacci, per il signor OMISSIS e l'avv. Lidia Carcavallo per l'INPS si sono richiamati ai rispettivi atti e alle rassegnate conclusioni.

Rilevato in

DIRITTO

I.L'appello è meritevole di parziale accoglimento, nei limiti di quanto di seguito indicato.

Il Collegio evidenzia che il trattamento di quiescenza dell'attuale appellante è stato liquidato con il "*sistema misto*", sulla base del coefficiente previsto dall'art. 44 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, nella misura del 35%, in luogo del più favorevole 44%, previsto dall'art. 54 del medesimo decreto, non possedendo l'interessato, alla data del 31 dicembre 1995, un'anzianità contributiva di almeno 18 anni.

Il giudice di prime cure ha rigettato la domanda del ricorrente escludendo l'applicabilità del coefficiente previsto dall'art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973.

Con l'unico motivo di gravame il signor OMISSIS ha censurato la pronuncia di primo grado, sotto il profilo della ritenuta violazione dell'art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, reputandola

errata nella parte in cui non ha riconosciuto, nella fattispecie, il diritto al ricalcolo della quota retributiva della pensione, secondo l'aliquota unitaria dell'art. 44%, prevista dall'art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, secondo la lettura fornita dalle sentenze nn. 1/QM/2021 e 12/QM/2021 delle Sezioni riunite di questa Corte.

L'opzione ermeneutica contraria al più favorevole orientamento di riconoscere l'applicabilità dell'aliquota prevista dal citato art. 54 era invalsa nell'ambito di un orientamento giurisprudenziale che, seppur inizialmente non univoco, aveva poi trovato convergenza in virtù di numerose sentenze di tutte e tre le Sezioni d'appello (cfr. Sez. I App. sent. n. 422 del 2018; Sez. II App. sent. n. 205, n. 208, n. 308, n. 5310 del 2019; Sez. III App. sent. n. 228, n. 266, n. 267 del 2019) e veniva ribadita da altre sentenze, tra le quali, da ultimo, anche quelle della Sezione d'appello per la regione Sicilia (sentenze n. 40 del 3 agosto 2020 e n. 43 del 17 settembre 2020). In presenza di conflitto orizzontale di pronunciamenti nell'ambito delle Sezione d'Appello è stato quindi dato impulso all'intervento in chiave nomofilattica delle Sezioni riunite sia da parte del Presidente della Corte dei conti, con l'ordinanza di deferimento n. 12/2020 del 12 ottobre 2020, sia della Sezione prima centrale d'appello, con le ordinanze n. 26 e n. 27 del 14 ottobre 2020, su questioni di massima.

Con la citata sentenza n. 1/2021/QM del 4 gennaio 2021 le

Sezioni riunite hanno enunciato il principio di diritto a tenore del quale "*la quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema "misto", ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità utile ai fini previdenziali e che al 31 dicembre 1995 vantava un'anzianità ricompresa tra i 15 ed i 18 anni, va calcolato tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile determinato nel 2,44%*".

L'opzione interpretativa accolta dal giudice della nomofilachia ha escluso un'applicazione generalizzata dell'art. 54, comma 1, più volte citato, che avrebbe comportato una "*duplicazione della valorizzazione dei trattamenti*", con riguardo al periodo di servizio compreso fra l'anzianità maturata alla data del 31 dicembre 1995 e quella raggiunta al compimento dei venti anni.

E' stato, quindi, affrontato il problema dell'individuazione dell'aliquota di rendimento, da valutare per il calcolo pensionistico, escludendo la possibilità di ricorrere al coefficiente del 2,20% annuo.

Il correttivo ritenuto ragionevolmente ricavabile dalla stessa legge n. 335/1995, per consentire un coordinamento delle discipline pensionistiche succedutesi nel tempo, è stato dalle Sezioni riunite individuato "*mettendo a denominatore*" il numero di anni che tale normativa ha fissato per essere assoggettati al calcolo pensionistico col metodo misto, vale a dire 18 anni meno

un giorno, così ottenendo che "*l'aliquota applicabile debba essere pari a 44 diviso 17 + 364/365esimi, cioè 44/17,997 = 2,445 per ogni anno", con ragionevole arrotondamento al 2,44% mediante approssimazione al millesimo del risultato ottenuto, giacché approssimandolo al centesimo, "come si fa ordinariamente, i due risultati coinciderebbero in 2,44%.*".

Va rilevato che le pronunce di questa Sezione centrale, successive alle predette sentenze, si sono allineate al *decisum* delle Sezioni riunite.

E' emersa unanime condivisione del principio di diritto enunciato con la sentenza n. 1/2021/QM, che è apparso come il risultato di un approfondito percorso ermeneutico, mirante a determinare la regola di diritto da applicare in un quadro normativo che vede il concorso di contrastanti discipline (tutte parimenti vigenti e nondimeno in astratto applicabili) (cfr. *ex plurimis*, Sez. II App., sentenze n. 731/2024, 37/2024, 19/2021, n. 21/2021, n. 132/2021, n. 137/2021, n. 142/2021, n. 154/2021; altrettanto nelle altre Sezioni di appello: Sez. I App. n. 29/2024, n. 6/2023, n. 133/2023, 260/2023, n. 169/2021, n. 96/2021, n. 97/2021, n. 98/2021, n. 64/2021, n. 65/2021, n. 66/2021, n. 67/2021 e n. 68/2021; n. 51/2021, n. 52/2021, n. 54/2021, n. 55/2021 e n. 57/2021; Sez. III App. n.21/2024, n. 38/2024, n. 43/2024, n. 223/2021, n. 56/2021; Sez. App. Sicilia n. 43/2021, n. 44/2021 e n. 69/2021).

II. Con successiva pronuncia n. 12/QM/2021 le Sezioni riunite

hanno esteso il medesimo trattamento anche "*in favore del personale militare cessato dal servizio con un'anzianità superiore a 20 anni e che al 31 dicembre 1995 vantava un'anzianità inferiore a 15 anni*" rilevando, anche per tale categoria, che la quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema misto, ai sensi dell'art. 1, comma 12, della legge n. 335/1995, va calcolata tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati alla predetta data, con applicazione dell'aliquota del 2,44% per ogni anno utile.

Anche avuto riguardo al riconoscimento del medesimo coefficiente per le categorie di militari con anzianità inferiore ai 15 anni di servizio al 31 dicembre 1995, la giurisprudenza contabile si è consolidata in senso conforme alla pronuncia n. 12/QM/2021 (*ex plurimis* Corte dei conti, Sez. II app., n. 12/2025; n. 268/2024; n. 94/2024; n. 124/2023, n. 35/2022; Sez. app. Sicilia nn.57/2021, 69/2021, 83/2021 e 162/2021).

In relazione al caso di specie, tenuto conto che l'appellante ha maturato al 31.12.1995 un'anzianità di servizio inferiore a 15 anni, deve trovare applicazione il principio affermato dalla pronuncia n. 12/QM/2021.

Così concludendo va da sé che deve ritenere respinta la pretesa dell'Istituto appellato di sortire una pronuncia di integrale rigetto del gravame.

Ancorché non risultasse in origine una specifica domanda del pensionato in ordine all'esatta determinazione dell'aliquota da

applicare al trattamento, il ricorso proposto dal OMISSIS- per quanto imperniato sull'applicazione del coefficiente di rendimento previsto dall'art. 54- risultava chiaramente espressione di un *petitum* sostanziale volto al ricalcolo, vale a dire alla riliquidazione, della pensione; non può conseguentemente revocarsi in dubbio che la statuizione resa in conformità al principio enunciato nella sentenza n. 12/QM/2021 delle Sezioni riunite non incorra in vizio di ultrapetizione.

La sentenza impugnata va, quindi, riformata con accoglimento della pretesa dell'appellante nei limiti indicati dal principio enunciato dalle Sezioni riunite di questa Corte dei conti nella sentenza n. 12/2021/QM con riconoscimento del diritto del sig. OMISSIS alla riliquidazione della pensione in godimento con applicazione, sulla quota calcolata col sistema retributivo maturata sino al 31 dicembre 1995, di un coefficiente annuo determinato nel 2,44%. Sui ratei pensionistici arretrati spetta all'appellante, in applicazione dell'art. 167, comma 3, c.g.c., la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, dalla data di maturazione di ciascuno di essi, fino all' effettivo soddisfo.

Per ciò che concerne le spese di giudizio, le oscillazioni giurisprudenziali che hanno dato luogo alla pronuncia nomofilattica intervenuta in corso di causa ne giustificano l'integrale compensazione, per entrambi i gradi di giudizio, ai

sensi dell'art. 31, comma 3, c.g.c..

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d'appello, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, riconosce il diritto del sig. OMISSIS alla riliquidazione della pensione in godimento, con l'applicazione, sulla quota calcolata con il sistema retributivo, maturata sino al 31 dicembre 1995, di un coefficiente annuo determinato nel 2,44%. Sui ratei pensionistici arretrati spetta all'appellante, in applicazione dell'art. 167, comma 3, c.g.c., la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, dalla data di maturazione di ciascuno di essi, fino all' effettivo soddisfo.

Le spese di giudizio sono compensate.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2025.

L'Estensore Il Presidente

(F.TA DIGITALMENTE) (F.TA DIGITALMENTE)

(Ilaria Annamaria Chesta) (Daniela Acanfora)

f.to digitalmente f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 16 APRILE 2025

p. Il Dirigente

(dott. Massimo Biagi)

F.TA DIGITALMENTE

Il Funzionario Preposto

Lucia Bianco

D E C R E T O

Il Collegio, ravvisati i presupposti per l'applicazione dell'art. 52 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dispone che a cura della Segreteria venga apposta, a tutela dei diritti delle parti private, l'annotazione di cui al terzo comma del richiamato articolo 52.

Il Presidente

(Daniela Acanfora)

F.TO DIGITALMENTE

Depositato in Segreteria il 16 APRILE 2025

p. Il Dirigente (dott. Massimo Biagi)

F.TA DIGITALMENTE

Il Funzionario Preposto

Lucia Bianco

In esecuzione del provvedimento collegiale ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.

Roma, 16 APRILE 2025

p. Il Dirigente (dott. Massimo Biagi)

F.TA DIGITALMENTE

Il Funzionario Preposto

Lucia Bianco